



Prefettura Grosseto
 Prot. Interno del 30/05/2017
 Numero **0024470**
 Classifica A1.12.B02

Prefettura di Grosseto



A.N.I.V.P.
 Associazione Nazionale Investigatori Privati

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA DI GROSSETO

E

**LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA DEI GESTORI DI DISCOTECHE
 E DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI
 INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO**

Grosseto, 30 maggio 2017

VISTO l'Accordo Quadro in data 21 giugno 2016 stipulato tra il Ministro dell'Interno e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo, volto a consentire un più avanzato sistema di relazioni e sinergia tra gli operatori del settore e le Forze dell'Ordine;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto, n. 11019/1(1) Uff. II - Ord. Sic. Pub. in data 24 giugno 2016;

TENUTO CONTO che il citato Accordo nazionale auspica la sottoscrizione, a livello locale, tra i Prefetti e le rappresentanze locali delle stesse organizzazioni di categoria - entrambi di seguito indicati come Parti - di Protocolli di Intesa che individuino buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi;

RITENUTA la necessità di redigere, in attuazione del citato Accordo, un apposito Protocollo di Intesa locale che, in relazione alle peculiarità del territorio, regolamenti i reciproci impegni delle Parti, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica, con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza all'interno ed in prossimità dei locali di pubblico intrattenimento;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base del succitato Accordo Quadro, tale Protocollo di Intesa sarà aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che con l'adesione assumeranno gli impegni previsti;

VISTO il D.M. 6 ottobre 2009 così come modificato dal D.M. 24 novembre 2016;

**TANTO PREMesso LE PARTI CONCORDANO
SULL'OPPORTUNITA' DI**

- individuare nuove e più incisive iniziative volte, da un lato, a favorire una sempre più diffusa cultura della legalità, soprattutto nelle giovani generazioni che costituiscono la parte preponderante dei frequentatori di discoteche e comunque dei locali di pubblico trattenimento danzante e, dall'altro, ad incrementare i livelli di sicurezza all'interno o in prossimità di tali esercizi nel quadro di aggiornate strategie di prevenzione di eventi illegali o pericolosi, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché dell'abuso di alcol;

- perseguire detti obiettivi con il coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore del trattenimento danzante, promuovendo e sviluppando forme avanzate di collaborazione tra le imprese e le Forze dell'Ordine, nel contempo assicurando una migliore espressione della libertà di iniziativa economica degli operatori del settore ed il sereno esercizio della medesima;
- individuare e definire, a questi fini, schemi di prassi e comportamenti virtuosi da proporre agli operatori del settore, che tengano conto delle particolari esigenze e problematiche proprie della realtà provinciale;
- incentivare dette buone prassi a forme di collaborazione con le Forze dell'Ordine anche attraverso meccanismi premiali a favore delle imprese che le facciano proprie;
- far sì che le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo svolgano un'azione intesa a sensibilizzare, sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo delle aziende associate nelle iniziative di cui ai punti precedenti in ambito locale, in collaborazione con la Prefettura e con le Forze dell'Ordine territorialmente competenti;
- che tale accordo venga poi aperto all'adesione dei singoli esercenti ed operatori nei modi e nelle forze concordate.

DATO ATTO

che nel perseguimento delle finalità anzidette e del comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità un ruolo fondamentale vada riconosciuto anche al contrasto delle forme di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti no profit ma privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

che tra il Ministero dell'Interno e talune delle Organizzazioni firmatarie del citato Accordo Quadro già in passato sono state adottate in cooperazione iniziative per il contrasto delle illegalità e dell'abusivismo nel settore dei trattenimenti danzanti, e per il perseguimento di finalità dissuasive di comportamenti a rischio correlati al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope e di alcol, nonché a condotte pericolose e violente, individuali e di gruppo che mettono a rischio la sicurezza pubblica e che spesso minano anche il tranquillo svolgersi delle imprese del trattenimento notturno.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 **Finalità**

Le parti sottoscrittrici del presente Protocollo, congiuntamente, si impegnano per il perseguimento delle finalità in premessa, a promuovere e a diffondere il presente Protocollo, con l'individuazione di buone prassi da adottare nella gestione dei locali stessi ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

Il presente Protocollo è aperto all'adesione dei gestori di discoteche e di locali di pubblico trattenimento danzante e degli operatori del settore preposti a servizi di sicurezza dei locali stessi, che, con l'adesione, assumeranno gli impegni sottoelencati.

Art. 2 **Impegni dei gestori e degli operatori**

I gestori e gli operatori del settore che aderiscono al Protocollo, si impegnano a:

1. collaborare con le Forze dell'Ordine e, in particolare, segnalare tempestivamente situazioni di illegalità o di pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico di cui vengano a conoscenza presso i propri esercizi;
2. regolamentare l'accesso e la permanenza all'interno dei locali, precludendoli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento alle condotte non consentite di cui ai punti *sub A e B* dell'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento. Tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, deve contenere le prescrizioni stabilite nell'Allegato n. 1;
3. affidare i controlli finalizzati al rispetto della regolamentazione di cui al punto precedente, all'ingresso dei locali e al loro interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009, nel numero concordato con la locale Questura - e comunque non inferiore a 2 unità - tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;
4. valutare l'installazione, all'interno dei locali e agli ingressi, in caso di obiettivi e persistenti elementi di rischio, di apparati di videosorveglianza gestiti dai titolari degli esercizi tramite gli addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di

vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;

5. segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia territorialmente competenti un referente della sicurezza per qualsiasi opportuno contatto nell'ambito della collaborazione prevista per ciascun locale gestito da associati che abbiano aderito al presente Protocollo di Intesa;
6. consentire che un addetto ai servizi di vigilanza o altro dipendente, possa frequentare - entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa - un corso di formazione di primo intervento sanitario presso la Croce Rossa Italiana o altro Ente, al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppure provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori.

Art. 3

Impegni delle Organizzazioni che aderiscono al Protocollo

Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo, si impegnano, particolarmente, a:

1. sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione agli obiettivi indicati in premessa dei gestori dei locali, gli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
2. collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali bevande;
3. favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile, organizzate d'intesa con le Forze di Polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'abuso di alcolici nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani.

Art. 4

Impegni della Prefettura

La Prefettura di Grosseto si impegna, nei confronti dei gestori degli esercizi che aderiranno al presente Protocollo e che ne applicheranno correttamente tutte le previsioni a:

1. mettere in atto meccanismi premiali, connessi al formale riconoscimento della sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa e al suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o

meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sempreché la stessa gestione abbia tempestivamente informato le Forze dell'ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;

2. ritenere configurabile il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento T.U.L.P.S. in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al punto 2 dell'art. 2, dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l'accesso o allontanare dai locali i clienti contravventori;
3. impartire indicazioni ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significative;
4. anche su segnalazione delle aziende autorizzate, intensificare l'attività di vigilanza sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari.

Art. 5

Impegni congiunti finali

Le parti, congiuntamente, si impegnano a:

- promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l'organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;
- verificare, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo, nonché per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.

Art. 6

Durata


Il presente Protocollo entra in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso ed ha la durata di anni tre e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo diverse intese tra le parti stesse.

Grosseto, 30 maggio 2017

FIRMATARI


IL PREFETTO

Cinzia Torracco



SILB-FIPE
CONFCOMMERCIO

Danilo Ceccarelli




ASSO INTRATTENIMENTO

Natalino Galgani



FEDERSICUREZZA

Mauro Palmieri




FIEPET CONFESERCENTI

Giovanni Caso



ASSIV

Claudio Nardini



CONFCOOPERATIVE
FEDERLAVORO E SERVIZI

Giovanni De Fazio




ITALDETECTIVES

Nicola Rutigliano



AISS

Alessandro Rovani



ANIVP

Claudio Fantoni



FEDERPOL

Antonio Berneschi



CONIPI


Alessandro Rovani



PER ADESIONE


IL QUESTORE

Domenico Ponziani




IL COMANDANTE PROVINCIALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Vincenzo Tedeschi



IL COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

Massimiliano Giua



AVVISO ALLA CLIENTELA

Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale

I signori clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art. 187 del Regolamento del T.U.L.P.S. e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

A. ALL'ENTRATA

Non è consentito:

- introdurre armi, oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

B. ALL'INTERNO

Non è consentito:

- essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO

Non è consentito:

- disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- usare segnalazioni acustiche;
- diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.

La Direzione del locale